

quella città, di dirgli che, prima di venire qui nella Camera ad accusare il municipio di Napoli, egli avrebbe dovuto prender conoscenza dei sacrifici, e della abnegazione con la quale la Giunta ha proceduto alla esecuzione della legge di risanamento.

Io non aggiungo altro.

Romano. Chiedo di parlare.

Voci. No! no! (*Rumori*).

Presidente. Ma, onorevole Romano, non entri in una questione estranea alla presente discussione.

Romano. Dirò una sola parola per un fatto personale.

Presidente. Parli e si limiti strettamente al fatto personale.

Romano. L'onorevole Summonte sa che io ho stampato moltissime lettere dirette al duca di San Donato per dimostrare gli errori che si volevano commettere dal municipio di Napoli; sa che io mi presentai replicatamente al municipio per pregare la Giunta di desistere dai suoi piani assurdi e rovinosi, e feci opera vana. (*Rumori* — *Basta!*)

Presidente. Onorevole Romano, tutto questo ha niente a che fare con l'attuale discussione. (*Approvazioni*).

Romano. Io so bene come stiano le cose; per questo ho voluto parlare, ma non sarà questa l'ultima parola su cotesto doloroso tema.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presidente. Non essendovi altre osservazioni passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. La misura di favore stabilita per la concessione di prestiti destinati alla costruzione di nuove case ad uso di abitazione nel perimetro del piano di risanamento della città di Napoli, dall'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), si estende anche alle case la cui costruzione sia ultimata. ”

La Commissione propone che a questo articolo sia aggiunto il seguente capoverso:

“ Alla valutazione di queste case non estendesi il metodo della perizia giurata, prescritto dal medesimo articolo. ”

Il Governo accetta questo capoverso aggiuntivo?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 1 col capoverso aggiuntivo della Commissione accettato dal Governo.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato, così pure gli altri articoli del disegno di legge*).

“ Art. 2. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) e dell'articolo 1 della presente legge sono applicabili anche alle costruzioni comprese nel piano di ampliamento della città di Napoli. ”

“ Art. 3. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) e quelle della presente legge avranno effetto sino al 31 gennaio 1895. ”

“ Art. 4. Le disposizioni della presente legge avranno vigore anche in quei comuni, che si sieno uniformati o, in tempo utile, si uniformeranno all'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885. ”

Procederemo oggi in principio di seduta alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento delle Casse di risparmio.

Si dia lettura del disegno di legge.

Fortunato, segretario, legge. (*Vedi Stampato numero 11-c*).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Gli Istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titolo di risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura dell'ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Casse di risparmio con le forme e alle condizioni stabilite dalla presente legge. ”

(*È approvato e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 9 inclusive*):

“ Art. 2. Gli atti costitutivi delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, debbono essere compiuti in conformità delle leggi e dei regolamenti propri a ciascuna specie di corpi morali.

“ Le Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, si costituiscono per atto pubblico.

“ L'atto costitutivo delle Casse di risparmio fondate da corpi morali o col loro concorso, determina:

1. le ingerenze di essi corpi morali nella